

(N. 1923)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 5 ottobre 1951 (V. Stampato N. 2178)*

d'iniziativa del Deputato REPOSSI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 12 OTTOBRE 1951

Proroga del termine per esercitare la facoltà di provvedere ai versamenti dei contributi assicurativi base, di cui all'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, n. 633.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il termine di cui all'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, n. 633, entro il quale gli impiegati già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali hanno facoltà di provvedere al versamento dei contributi assicurativi base, è riaperto, per un periodo di sei mesi dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.